



Regione Siciliana
Dipartimento Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Unione Europea

	<p>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - SPORTIVO - SCIENZE APPLICATE "LUCIO PICCOLO"</p>
	<p>Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) Codice Fiscale 84005360833 - Codice Meccanografico MEIS028004 Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 - E-MAIL meis028004@istruzione.it pec: meis028004@pec.istruzione.it Sito: http://www.liceoluciopiccolo.it/ SEDI ASSOCIATE:</p>
	<p>LICEO ARTISTICO - Via Torrente Forno, 4 - Capo d'Orlando (ME) Tel. 0941/911687 - Fax 0941/901224 I.P.A.A. - Odontotecnico C/da S. Lucia, 34 - Capo d'Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050</p>

Prot. n. 3393

Capo d'Orlando, 05/03/2016

AVVISO ALLE FAMIGLIE

Relativamente al Contributo volontario di € 40,00 si chiarisce quanto segue:

Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 15.02.2016, delibera all'unanimità l'importo massimo di € 40,00, per gli alunni dal terzo anno in poi, quale contributo volontario con cui le famiglie con spirito collaborativo partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa, per una scuola di qualità.

A tal proposito si precisa che:

- "gli alunni iscritti al primo e al secondo anno sono esentati dal versamento sia del contributo volontario che da qualsiasi altra tassa, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quota assicurativa degli studenti per RC e infortuni che sarà comunicata alle famiglie attraverso il sito web della scuola);
- gli alunni iscritti al terzo anno possono volontariamente versare solo il contributo di cui all'o.d.g.; fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quota assicurativa degli studenti per RC e infortuni che sarà comunicata alle famiglie attraverso il sito web della scuola);
- gli alunni iscritti al quarto anno possono volontariamente versare il contributo di cui all'o.d.g.; fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quota assicurativa degli studenti per RC e infortuni che sarà comunicata alle famiglie attraverso il sito web della scuola) e la tassa obbligatoria di € 21,17 (15,13+ 6,04) come disposto dall'Agenzia delle Entrate;
- gli alunni iscritti al quinto anno possono volontariamente versare il contributo di cui all'o.d.g fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quota assicurativa degli studenti per RC e infortuni che sarà comunicata alle famiglie attraverso il sito web della scuola) e la tassa obbligatoria di € 15,13 come disposto dall'Agenzia delle Entrate.

Gli stessi dovranno versare € 12,09 per tassa esami di Stato e € 15,13 per tassa rilascio diploma come disposto dall'Agenzia delle Entrate".

Si allega alla presente circolare MIUR nota prot. 2076 del 23.02.2016.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II

OGGETTO: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017.

Le tasse scolastiche di cui all'art. 200, co.1, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- **tassa di iscrizione¹ - € 6,04;**
- **tassa di frequenza - € 15,13;**
- **tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09²;**
- **tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.**

L'art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l'altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2016/2017, in ragione dell'1 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2016 (Documento di economia e finanza 2015 - fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

¹ La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile *una tantum* all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

² Si precisa che, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010, l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2015/2016 riferito all'anno d'imposta 2014	Rivalutazione in ragione dell' 1% con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2015
1	€ 5.283,00	€ 53,00	€ 5.336,00
2	€ 8.760,00	€ 88,00	€ 8.848,00
3	€ 11.259,00	€ 113,00	€ 11.372,00
4	€ 13.447,00	€ 134,00	€ 13.581,00
5	€ 15.633,00	€ 156,00	€ 15.789,00
6	€ 17.718,00	€ 177,00	€ 17.895,00
7 e oltre	€ 19.798,00	€ 198,00	€ 19.996,00

Con l'occasione, in relazione al versamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 20 ottobre 2015, n. 20, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di
TRENTO

al Sovrintendente agli studi della Valle di
AOSTA

p.c.,
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Capo di Gabinetto
al Capo dell'Ufficio legislativo
SEDE

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I
Via XX Settembre, 97
ROMA